

D.D.G. n. 517

IL DIRETTORE GENERALE

- PREMESSO CHE
- l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel quadro della messa a norma degli edifici di propria competenza, ha incluso i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi relativi all'edificio sede del Dipartimento di Fisica nel Campus Universitario "Ernesto Quagliariello" in Bari;
 - l'intervento de quo è inserito nell'Elenco Annuale 2020 del Programma Triennale delle opere pubbliche 2019-2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21.12.2018, p.23;
 - con D.D.G. n. 187 del 04.04.2019, l'ing. Giovanni Francesco Ferrara Mireni, in servizio presso la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Edilizia e Patrimonio, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'ing. Massimo D'Adamo;
 - il R.U.P., visto l'esito positivo della verifica del progetto esecutivo redatto dall'ing. Antonio Susca, giusta verbale di verifica finale, in atti, del 13.07.2020, attestava, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice, la validità del progetto esecutivo dei "lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi relativi all'edificio sede del Dipartimento di Fisica nel Campus Universitario Ernesto Quagliariello in Bari" con verbale di validazione del 16.07.2020;
 - con deliberazione del 31.07.2020, p.13, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato "di delegare al Direttore Generale le competenze in ordine all'approvazione delle progettazioni e di tutti gli atti previsti per l'affidamento degli interventi di cui al Programma triennale delle opere pubbliche, al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed agli interventi di cui all'art.8, comma 1) – lett. d) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazione) e ss.m.ii, nelle more dell'emanazione del nuovo Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, da sottoporre all'esame di questo Consesso entro il 30.09 p.v.";
- VISTO
- il D.D.G. n. 217 del 25/8/2020, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori de quibus, in uno con il quadro economico dell'appalto, per un importo complessivo di euro 2.300.000,00, ed è stato autorizzato l'affidamento dei lavori, per l'importo complessivo di euro 1.811.510,00, oltre IVA, (di cui € **1.726.369,03** come importo dei lavori soggetto a ribasso ed € **85.140,97** come costo della sicurezza non soggetto a ribasso),

facendo ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. d), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice, con la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis;

CONSIDERATO CHE - il recente D.L. 16 luglio 2020, n.76 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, allo scopo di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici con l'obiettivo di sostenere il rilancio dell'economia per far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha introdotto una disciplina di carattere temporaneo, derogatoria del Codice dei contratti pubblici in materia di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, prevedendo l'applicazione di procedure semplificate qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021;

- l'art. 1, comma 2, lett. b) prevede che, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, le stazioni appaltanti "procedono" mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- nonostante l'importo del presente appalto consentisse di ricorrere alle procedure semplificate previste dal citato D.L. 76/2020, in deroga all'art. 36, comma 2 del Codice, questa Amministrazione ha scelto di ricorrere alla procedura aperta per le motivazioni esplicitate nel decreto a contrarre sopra richiamato;

- successivamente all'adozione del decreto a contrarre è intervenuta la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76 e un parere del MIT che chiarisce se, a seguito dell'entrata in vigore di tale disciplina derogatoria, residui in capo alla pubblica amministrazione la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie;

PRESO ATTO

del Parere n. 735 del 24/09/2020, con il quale il MIT ha chiarito che: *<<il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni*

procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione.>>;

RICHIAMATO

- l'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, secondo cui *“l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.”;*

- l'art. 1, comma 3 del medesimo D.L. 76/2020, in forza del quale *“Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”;*

RITENUTO

- che, la procedura negoziata, espletata tramite il ricorso al MEPA, potrebbe meglio garantire il rispetto dei tempi del procedimento imposti *ex lege*, rispetto alla scelta della procedura aperta, operata con il decreto a contrarre n. 217;

- di dover modificare il D.D.G. n. 217 del 25/8/2020, nella parte in cui prevede *“il ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. d)”*, prevedendo, in applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, il ricorso alla procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tra gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, iscritti al MEPA;

- di prevedere, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- di dover aggiornare il Capitolato Speciale d'Appalto, al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella sopravvenuta normativa, recependo, altresì, le modifiche appena citate al precedente decreto a contrarre in ordine alla procedura di scelta del contraente e al criterio di aggiudicazione, prevedendo, inoltre, che l'ammontare della garanzia provvisoria sia dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 del Codice, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, dando atto, nella lettera di invito, che la garanzia provvisoria viene richiesta dalla Stazione Appaltante in considerazione della specificità dell'intervento, consistente nella messa a norma antincendio dell'edificio in parola, anche alla luce dell'elevato importo del presente appalto e dei ristretti termini procedurali ex lege previsti;

- di dover nominare il supporto al R.U.P. per la fase dell'espletamento della procedura di gara, individuato nella dott.ssa Margherita Squicciarini, dipendente in servizio presso la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato;

DATO ATTO

- che la spesa complessiva di € 2.300.000,00 risulta stanziata sul Budget degli Investimenti 2020/2022;

- che il CUP assegnato è il seguente: H91E20000070005;

VISTI

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

- il D.L. 16 luglio 2020, n.76 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge 120/2020;

DECRETA

ART. 1

di dare atto che con D.D.G. n. 217 del 25/8/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi relativi all'edificio sede del Dipartimento di Fisica nel Campus Universitario Ernesto Quagliariello in Bari", in uno con il quadro economico dell'appalto, per un importo complessivo di euro 2.300.000,00;

ART. 2

di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Capitolato Speciale d'Appalto aggiornato alle sopravvenute disposizioni normative del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020;

ART. 3

di modificare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'art. 3 del citato D.D.G. n. 217 nei termini di seguito indicati: "di autorizzare l'affidamento dei lavori in questione, per l'importo complessivo di euro 1.811.510,00, oltre IVA, (di cui € **1.726.369,03** come importo dei lavori soggetto a ribasso ed € **85.140,97** come costo della sicurezza non soggetto a ribasso), facendo ricorso, per le motivazioni esposte in narrativa, alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, da espletarsi sul MEPA e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, con la previsione

dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis;

ART. 4

di modificare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'art. 4 del citato D.D.G. n. 217 nei termini di seguito indicati: *“di incaricare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Edilizia e Patrimonio, di predisporre la lettera di invito e di esperire la relativa procedura negoziata avvalendosi del MEPA, con invito rivolto a quindici operatori economici, che siano in possesso dei requisiti richiesti all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, individuando i nominativi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, tra gli operatori economici iscritti al mercato elettronico”*;

ART. 5

di nominare, come supporto al R.U.P. per l'espletamento della procedura di gara la dott.ssa Margherita Squicciarini, dipendente in servizio presso la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato;

ART. 6

di istituire un seggio di gara per l'esame della documentazione e delle offerte, composto dall'ing. Giuditta Bonsegna, quale Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, coadiuvata dall'avv. Maria Guardapassi, dall'ing. Giuseppe Delvecchio e dal per. ind. Francesco Intranuovo, quest'ultimo con funzioni di segretario verbalizzante e con il supporto informatico della dott.ssa Margherita Squicciarini;

ART. 7

di dare atto che la spesa complessiva di € 2.300.000,00 grava sull'art. *“Manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per finalità istituzionali”* – Art. 402010110, Accantonamento n. 2020/895.

Bari, lì 21/12/2020

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Gaetano Prudente